



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti

Il Municipio di Cademario, richiamati

- la RM 2691/19 del 13 maggio 2019;
- gli Art. 107 e 192 della Legge Organica Comunale (LOC) del 10.03.1987, nonché l'art. 44 RaLOC;
- la legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan) del 17 febbraio 2004;

ordina:

Art. 1 – Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti nel territorio del Comune di Cademario.

Art. 2 – Definizioni

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e ss della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3 – Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietati in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze (raggio di 300 m) di luoghi e/o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative;
- parchi gioco;
- scuole;
- chiese e luoghi di culto;
- istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap;
- oratori, foyer, ecc.;
- zona residenziale.

Art. 4 – Infrazioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio a norma degli artt. 145 e ss LOC.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

La presente Ordinanza viene pubblicata per un periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (Art. 192 LOC).

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco:

Il Segretario f.f.:



Fabio Debernardis



Basilio Columberg

Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 14 maggio al 12 giugno 2019 (compresi).